



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)
C.F./P.IVA 02401950221
☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150
Sito www.comune.cembralisignago.tn.it
Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it
Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
Prot. 0005504/P - 05/07/2023
Class. 6.9



OGGETTO: ORDINANZA n. 24/2023. obblighi e divieti sponde del Lago Santo di Cembra con istituzione di area balneazione cani.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 19/2020 prot. n. 6089 del 07/08/2020 che istituiva i seguenti obblighi e divieti per i fruitori delle spiagge del lago Santo:

1. il divieto di condurre i cani sprovvisti di guinzaglio;
2. il divieto di far entrare i cani nelle acque del lago;
3. il divieto di qualsiasi forma di campeggio o bivacco;
4. il divieto di accendere fuochi e falò;

con l'applicazione, ai trasgressori di una sanzione amministrativa di 100.00 €.

Verificato che sempre più persone portano al seguito un cane o altro animale d'affezione e che anche in molti altri laghi del Trentino sono state allestite delle zone per la balneazione di cani e animali d'affezione.

Ritenuto opportuno confermare l'istituzione anche al lago Santo di una zona per la balneazione dei cani, così da regolamentare l'accesso in acqua dei cani in una zona che si trova nella fascia immediatamente a nord dell'emissario rio Mercar.

Considerato di voler confermare tutti gli obblighi e divieti fin qui definiti sulla spiaggia pubblica a verde, in tutto il perimetro del lago ad esclusione di questo tratto che dovrà essere opportunamente individuato attraverso idonea segnaletica.

Verificato che per un più efficace controllo dei comportamenti sopradetti, oltre demandare questo compito all'Ufficio di Polizia Locale sarà interessata la Stazione Forestale di Cembra in quanto sia gli Ufficiali ed Agenti del Corpo Provinciale Forestale che i custodi Forestali frequentano maggiormente la località e vi si recano anche per i più svariati compiti di istituto non ultimo per il controllo della pesca.

Visto l'art. 13 comma 4 della Legge 24.11.1981 n° 689 relativo alla competenza generica degli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria per l'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative, nonché il capo primo della medesima Legge, riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative in generale.

Vista la L.R. 04.01.1993 N. 1 Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige e s.m.

ORDINA

sulle sponde del Lago Santo sono confermati i seguenti obblighi e divieti:

1. il divieto di condurre i cani sprovvisti di guinzaglio;
2. il divieto di far entrare i cani nelle acque del lago (esclusi i cani per salvataggio e al servizio delle persone non vedenti)
3. il divieto di qualsiasi forma di campeggio o bivacco;
4. il divieto di accendere fuochi e falò;

Ai contravventori sarà irrogata una sanzione amministrativa a partire da € 50.00 a € 300.00

I cani e gli animali di affezione potranno entrare nelle acque del lago ESCLUSIVAMENTE nella parte di spiaggia verde immediatamente a nord dell'emissario rio Mercar come da segnaletica posta in loco.

L'ordinanza N°19/2020 prot. n. 6089 del 07/08/2020 viene revocata.

RICORDA

per quanto riguarda i comportamenti legati ai rifiuti esistono delle normative sia nazionali, provinciali ed anche il regolamento comunale, che dispongono gli obblighi e i divieti determinando le relative sanzioni.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale predisponga idonea segnaletica che sintetizzi chiaramente il dispositivo della presente

MANDA

A notizia del presente atto per un efficace controllo l'Ufficio di Polizia Locale, la Stazione Forestale di Cembra e i Custodi Forestali; i Carabinieri della locale Stazione;

AVVERTE

Che responsabile del procedimento è l'addetto al Servizio Polizia Locale di Cembra sito presso il municipio;

Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico (8.00/12.00) presso detto ufficio;

Che avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., ex art. 2, lett. B) della L. 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla notifica o conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO

Dott.ssa Alessandra Ferrazza

